



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 2269 / 2016

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269 COMMI 2 E 8 PER ATTIVITA' IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 272 COMMA 2 DEL D.LGS 152/06. RINNOVO**

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";
- ii. l'articolo 268 comma 1 punto o) del medesimo Decreto Legislativo che definisce come autorità competente la regione, la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni;
- iii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- iv. la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- v. l'art. 23, comma 1-ter del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- vi. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
  - al comma 16, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- viii. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);

- ix. l'articolo 272 c. 2 del D.Lgs. 152/2006 nel quale è previsto che l'autorità competente può adottare per specifiche categorie di stabilimenti apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli
- x. il D.L.69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013 che, all'art. 28, reca modifiche agli allegati alla Parte Quinta del citato D.Lgs. 152/06 ed in particolare, all'allegato IV, introducendo nuovi impianti ed attività che possono essere autorizzate in procedura semplificata;
- xi. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante "la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

#### Viste

- i. la L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche ai sensi della quale sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- ii. la deliberazione n. 230 del 29.12.2010, con cui la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

#### Visto che

- i. ai sensi del D.M. 16.01.2004, n. 44, con decreto dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia prot. 87026 del 23.12.2004 è stata emanata l'autorizzazione di carattere generale per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
- ii. con determina del dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 2006/00567 prot. n. 58653 del 16.08. 2006 è stata emanata l'autorizzazione di carattere generale per le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 nonché per altre categorie impiantistiche;
- iii. con determina del dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 2007/01363 prot. 91592/07 del 10.12.2007 è stata emanata l'autorizzazione di carattere generale per gli impianti termici civili aventi potenzialità termica nominale compresa tra i valori di soglia di cui all'art. 269 comma 14 del D.Lgs. 152/2006 e 50 MW;

#### Considerato che

- i. l'autorizzazione di carattere generale n. 87026 del 23.12.2004 è scaduta in data 23.12.2014;
- ii. l'autorizzazione di carattere generale 2006/00567 prot. n. 58653 del 16.08. 2006, ai sensi dell'art. 272 c. 3, deve essere rinnovata entro il 15.08.2016;
- iii. a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 152/06 dal D.L.69/2013, con determina n. 2608/2015 prot. 76070 del 15.09.2015 sono stati ricomprese nuove tipologie di attività nell'allegato 1 all'A.C.G. n. 2006/00567 prot. n. 58653 del 16.08. 2006 e tra le altre:

- gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e non superiori a 50 MW

- l'attività di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso

e che, conseguentemente, risulta necessario sostituire, con il presente provvedimento, la determina n. 2007/01363 prot. 91592/07 del 10.12.2007;

#### **DETERMINA**

1. L'autorizzazione di carattere generale n. 2006/00567 prot. n. 58653 del 16.08.2006 è rinnovata e sostituita dalla presente. L'autorizzazione di carattere generale n. 2007/01363 prot. 91592/07 del 10.12.2007 è sostituita dalla presente. **L'efficacia del presente provvedimento decorre dal 15.08.2016.**
2. La presente autorizzazione di carattere generale riguarda gli stabilimenti nei quali vengono effettuate esclusivamente attività elencate nell'Allegato 1 che fa parte integrante del presente provvedimento. Nel caso in cui il gestore debba acquisire ulteriori titoli abilitativi per i quali sia obbligatorio richiedere un'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013, la richiesta di adesione di cui ai successivi punti 4 e 6 viene effettuata nell'ambito di tale richiesta, e le tempistiche definite nei successivi punti 4, 5 e 6 sono sostituite da quelle previste dal DPR n. 59/2013.
3. Ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs 152/06 **la presente autorizzazione di carattere generale ha validità 10 anni** dalla data di emanazione.
4. Per l'esercizio di attività elencate nell'Allegato 1, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06, i Gestori che intendono:
  - a) installare **nuovi stabilimenti**,
  - b) **trasferire** l'attività in un altro stabilimento
  - c) sottoporre lo stabilimento a **modifiche**, così come definite all'art. 268 c. 1 lett. m) considerate come non sostanziali in quanto diverse da quelle di cui al successivo p.to d)
  - d) sottoporre lo stabilimento a **modifiche sostanziali**, così come definite all'art. 268 c. 1 m-bis)

e che intendono avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale, devono presentare almeno 45 giorni prima dell'installazione o della modifica, richiesta alla Città Metropolitana di Venezia e per conoscenza al Comune, per il tramite del SUAP competente.

Con le medesime modalità possono aderire alla presente A.C.G. anche coloro che, in possesso di autorizzazione rilasciata con procedura ordinaria, pur senza installare alcun nuovo stabilimento o senza effettuare alcuna modifica, desiderano comunque avvalersi della presente autorizzazione in sostituzione del titolo abilitativo di cui sono in possesso oppure, qualora in scadenza, chiedendone il rinnovo avendo, in ogni caso, i requisiti richiesti.

5. Ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione maturata per silenzio assenso formatasi a seguito di adesione al presente provvedimento, **ha validità per i 10 anni successivi alla data di adesione**. Come data di adesione, dalla quale i Gestori possono ritenersi autorizzati, deve essere considerata la data in cui si è concretizzato il silenzio assenso dell'Amministrazione, ovvero quella corrispondente, al netto di eventuali sospensioni per integrazioni, al quarantacinquesimo giorno dalla presentazione della richiesta al SUAP competente, e riportata nell'elenco online reso disponibile nel sito della Città metropolitana di Venezia. A partire dalla data di adesione sono da considerarsi decaduti eventuali provvedimenti precedentemente rilasciati allo stabilimento da questa Amministrazione, ai sensi della normativa in materia di emissioni in atmosfera.

Le autorizzazioni formatesi a seguito di richieste di adesione all'Autorizzazione di Carattere generale prot. 87026 del 23.12.2004 (pulisolavanderie a ciclo chiuso), n. 2006/00567 prot. 58653 del 16.08.2006 (attività di cui all'art. 272 c. 2 del D.Lgs. 152/06) e n. 2007/01363 prot. 91592/07 del 10.12.2007 (impianti termici civili), presentate prima dell'emanazione del presente provvedimento, restano comunque valide fino alla loro naturale scadenza.

Nel caso di richiesta di adesione per modifica dello stabilimento, l'eventuale adeguamento alle prescrizioni previste nell'Allegato 3, che fa parte integrante del presente provvedimento, delle attività che non sono oggetto della modifica stessa e risultano già autorizzate con le succitate Autorizzazioni di Carattere Generale, dovrà avvenire entro la data prevista per il RINNOVO dell'autorizzazione stessa.

Le richieste di adesione al presente provvedimento finalizzate alla modifica dello stabilimento già autorizzato a fronte di una precedente richiesta di adesione a questa o alle succitate Autorizzazioni di Carattere Generale, non hanno effetto sul termine di validità dell'autorizzazione stessa.

6. I Gestori che esercitano attività in forza dell'autorizzazione formatasi a seguito all'adesione all'Autorizzazione di Carattere generale prot. 87026 del 23.12.2004 (pulisolavanderie a ciclo chiuso), n. 2006/00567 prot.

58653 del 16.08.2006 (attività di cui all'art. 272 c. 2 del D.Lgs. 152/06) e n. 2007/01363 prot. 91592/07 del 10.12.2007 (impianti termici civili) e **che necessitano del suo RINNOVO**, potranno presentare richiesta di avvalersi della presente autorizzazione per le attività elencate in Allegato 1, per il tramite del SUAP competente, almeno **45 giorni prima della scadenza**, dichiarando contestualmente la conformità, a quanto in precedenza autorizzato, delle attività esercitate presso lo stabilimento, delle sue emissioni e del tipo e del quantitativo delle materie prime utilizzate. Dovranno essere allegati soltanto i certificati delle analisi effettuate su tutti i punti di emissione autorizzati ed eseguite non prima dei sei mesi precedenti la data di scadenza dell'autorizzazione. Sono escluse dall'obbligo di presentazione delle analisi solo le attività di cui all'Allegato 1, in cui non siano presenti emissioni convogliate a camino.

In caso di mancata presentazione della domanda di adesione entro la scadenza della precedente autorizzazione, la medesima non potrà più essere rinnovata. In tal caso, per esercitare le attività che producono emissioni in atmosfera, dovrà essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del punto 4.a) del presente provvedimento.

Il termine del procedimento di rinnovo, presentato nei tempi previsti, è fissato alla data di naturale scadenza dell'autorizzazione in essere, fatte salve eventuali sospensioni per richieste di integrazioni. In caso di sospensioni o di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini sopra richiamati, ma comunque prima della scadenza dalla precedente autorizzazione, lo stabilimento potrà esercitare in regime provvisorio le attività che producono emissioni in atmosfera dopo la data di scadenza della precedente autorizzazione e fino allo scadere dei 45 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta di rinnovo, al netto di eventuali sospensioni per integrazioni. In questo periodo di esercizio provvisorio valgono comunque le prescrizioni stabilite dalla precedente autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione maturata per silenzio assenso formatasi a seguito di adesione al presente provvedimento con finalità di rinnovo, **ha validità per i 10 anni successivi alla data di adesione**. Come data di adesione, dalla quale i Gestori possono ritenersi autorizzati, deve essere considerata la data in cui si è concretizzato il silenzio assenso dell'Amministrazione e riportata nell'elenco online reso disponibile nel sito della Città metropolitana di Venezia.

7. Non possono essere autorizzate ai sensi del presente provvedimento di carattere generale:
- a) le attività che, pur essendo elencate in All. 1, risultano altresì individuate nella parte II dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06, o verrebbero a rientrarvi in virtù delle modifiche oggetto della richiesta;
  - b) le attività che, pur essendo elencate in All. 1, consistono o sono tecnicamente connesse a processi di trattamento rifiuti in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
  - c) le attività che, pur essendo elencate in All. 1, consistono o sono tecnicamente connesse ad attività IPPC elencate nell'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06;
  - d) le attività che, pur essendo elencate in All. 1, sono esercitate in stabilimenti in cui sono presenti anche attività che producono emissioni in atmosfera da autorizzare in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, mediante richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013;
  - e) le attività che producono emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
  - f) le attività per le quali siano utilizzate le sostanze o i preparati classificati ai sensi del Regolamento CE n. 1272/2008, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con indicazioni di pericolo H350, H340, H360.
8. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione, sulla base di eventuali rilievi motivati, o di irregolarità nella richiesta di adesione, di negare con apposito provvedimento l'autorizzazione entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di presentazione al SUAP della relativa richiesta.
9. I punti di emissione autorizzati saranno quelli elencati nella specifica TABELLA CAMINI (Tab. 1) che fa parte integrante della richiesta di adesione. Qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le

emissioni provenienti da più fasi lavorative, bisognerà compilare un'intera riga per ciascuna di queste. Dovranno sempre essere indicati qualora presenti anche i camini non soggetti all'obbligo di autorizzazione (Tab. 2). Sono escluse dall'obbligo di presentazione della tabella solo le attività di cui all'Allegato 1 in cui non sono presenti emissioni convogliate a camino e quelle per cui viene presentata domanda di rinnovo ai sensi del precedente p.to 6 per le quali resta valida la tabella presentata in occasione della precedente richiesta di adesione.

10. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) i gestori che si avvalgono della presente autorizzazione sono tenuti a condurre lo stabilimento nel rispetto dei limiti, delle prescrizioni particolari e dei requisiti tecnici riportati nell'Allegato 3 che fa parte integrante del presente provvedimento;
  - b) le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni non espressamente indicati nell'Allegato 3 devono essere inferiori a quelle elencate nell'All. 1 alla parte V del D.Lgs. 152/06;
  - c) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento;
  - d) tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, e dovranno essere chiaramente identificati con la sigla riportata nella TABELLA CAMINI (Tab. 1). L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;
  - e) l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto di tali limiti, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
  - f) nel caso di adesione al presente provvedimento per le finalità di cui al punto 4, lettere a) – b) – d), il Gestore autorizzato dovrà preventivamente comunicare a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, la data di messa in esercizio dell'impianto.  
Entro i 90 giorni successivi alla data di messa in esercizio comunicata, dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa in esercizio. Campionamento e analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni, su tutti i punti di emissione indicati nella TABELLA CAMINI DA AUTORIZZARE (Tab. 1) come nuovi o come oggetto di modifica sostanziale. Le analisi delle SOV dovranno essere effettuate secondo la metodica UNI EN 13649/2002.  
Sono escluse dall'obbligo di presentazione delle analisi solo le attività di cui all'Allegato 1 in cui non sono presenti emissioni convogliate a camino.
11. Qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi di cui al punto 6 e 10 lett. f) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase.
12. Qualora le emissioni provenienti da un'unica fase lavorativa vengano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino.
13. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
14. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione tempestiva a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.  
Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, rappresentante legale, sede legale, eventualmente corredando la stessa

con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.) ivi inclusa la cessazione dell'attività.

15. I contenuti del presente provvedimento autorizzativo potranno essere modificati a seguito dell'entrata in vigore di ulteriori normative in materia di emissioni o qualora insorgano motivazioni che inducano codesta Amministrazione ad adottare provvedimenti atti a prevenire o eliminare effetti negativi sull'ambiente.
16. L'autorizzazione formatasi a seguito di richiesta di adesione al presente provvedimento potrà essere sospesa e anche revocata, ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs 152/06, in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
17. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
18. Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.
19. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti
20. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata
21. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico della Città metropolitana di Venezia.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente